



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



PREINFORMAZIONE DI BANDO

Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste art. 24 del Reg. UE 1305/2013

Sottomisura 8.3: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Tipologia di intervento 8.3.1: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2. OBIETTIVI E FINALITÀ	4
3. AMBITO TERRITORIALE	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
6. BENEFICIARI	6
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
8. ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL'ACCESSO	7
9. SPESE AMMISSIBILI	8
10. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO	22
11. CRITERI DI SELEZIONE.....	23
12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	26

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

Normativa comunitaria

- Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013- art. 24;
- Reg. (UE) 1303 / 2013;
- Reg. Delegato n. 807 della Commissione 11 marzo 2014-artt. 6 e 13;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014;
- Reg. (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014- che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857 / 2006;
- Reg. Delegato (UE) 2016/232 della Commissione del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e ss.mm.ii. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA).

Normativa nazionale

- Legge n. 353 del 21 novembre 2000- legge quadro in materia di incendi boschivi.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 - orientamento e modernizzazione del settore forestale e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE- 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto e riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Programma quadro per il settore forestale (PQSF) approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Quadro nazionale delle misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014;
- Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate con decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001;



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- D.M. del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 D. Lgs. N. 50/2016 del Ministero della Giustizia e delle Infrastrutture;
- Reg. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» così come modificato dal D.lgs. 50/16.

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 9 novembre 2015 n. 14 "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- DGR Campania 167/ 2006 che approva il Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria e ss.mm.ii.;
- Piano Forestale Generale 2009-2013 approvato con DGR n. 1764 del 27 novembre 2009 e prorogato al 2017 con DGR n. 38/2015;
- Piano Regionale Triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016 (Piano AIB) approvato con DGR Campania n. 330 del 8 agosto 2014;
- DDR n. 8 del 2 marzo 2016 "Programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 FEASR- Regimi di aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel programma;
- D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 -"Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali".

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n° 6 del 09/06/2017) e successive modifiche approvate con DRD n° 31 del 14/07/2017, (Versione 2.1) – di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

Strumenti equivalenti dei piani di gestione forestale

Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

- Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/1996 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.
- Piano di coltura come definito dall' art.20 – Allegato C della legge regionale 11/1996 per la gestione dei boschi di proprietà privata.
- Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.
- Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

La Regione Campania con la tipologia d'intervento 8.3.1 intende preservare le aree forestali dagli incendi boschivi e da altre calamità naturali sia biotiche (attacchi d'insetti e/o malattie), sia abiotiche come eventi catastrofici e/o minacce determinate dai cambiamenti climatici (siccità, desertificazione, tempeste ed improvvise bombe d'acqua). Tale tipologia d'intervento, oltre a preservare gli ecosistemi forestali e migliorarne la funzionalità, persegue l'obiettivo principale di prevenire l'erosione dei suoli e di migliorare la gestione degli stessi.

Altri obiettivi secondari cui la tipologia di intervento contribuisce sono:

- Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La tipologia d'intervento 8.3.1 prevede 2 azioni distinte:

- azioni di prevenzione contro gli incendi;
- azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali.

3. AMBITO TERRITORIALE

La tipologia di intervento trova applicazione in tutto il territorio regionale con priorità diversificata in ciascuna area in funzione sia del rischio incendio (si rimanda all'allegato "A" del Bando), sia della suscettibilità agli attacchi parassitari, sia della fragilità del territorio alle avversità climatiche.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'attuazione della sottomisura 8.3.1 è fissata in 77.000.000,00 di euro per l'intero periodo di Programmazione. Con il presente bando sono erogati aiuti per un importo complessivo di euro 45.000.000,00.

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un aiuto a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per investimenti volti alla prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico, al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. L'elenco delle principali fitopatie ed infestazioni parassitarie è riportato al paragrafo "Informazioni specifiche della misura", tabella 8.5. del PSR Regione Campania 2.2 (si rimanda all'allegato "B" del Bando).

La tipologia 8.3.1 attiva una serie d'interventi che si differenziano in funzione delle due azioni previste:

Azione a) Prevenzione contro gli incendi

1. Creazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali,

- punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri. (Sono esclusi gli impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali e gli interventi di manutenzione);
2. Realizzazione di radure, fasce verdi, viali e fasce parafuoco e solo per queste ultime il mantenimento in efficienza (manutenzione);
 3. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, sostituzione di essenze alloctone e/o di specie altamente infiammabili, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
 4. Installazione e potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo di radio e telecomunicazione, acquisto di hardware e software connessi e funzionali ai sistemi di monitoraggio e comunicazione; è escluso l'acquisto di personal computer;
 5. Acquisto di droni e realizzazione di vasche d'acqua, sia immobili che mobili; è escluso l'acquisto dei mezzi quali elicotteri e aerei.

Azione b) Prevenzione contro il rischio da calamità naturali

1. Investimenti preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore, opere di regimazione idraulico-forestale, sistemazione di versanti a rischio indicato dai PSAI e di sistemazione delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, preferibilmente, a parità di risultati, con l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
2. Investimenti selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità, desertificazione e altre avversità atmosferiche, che comprendono l'introduzione di specie arboree e/o arbustive con una buona capacità di adattamento e l'adozione di tecniche selvicolturali che migliorano la resilienza ai cambiamenti climatici;
3. Investimenti di prevenzione contro attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie. Gli investimenti previsti consistono nell'esecuzione di interventi selvicolturali (una tantum) e di diversificazione specifica. Sono esclusi gli interventi di manutenzione;
4. Investimenti relativi alla progettazione, realizzazione, adeguamento migliorativo e/o potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche delle strutture, delle apparecchiature di monitoraggio degli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali. Sono esclusi gli interventi di manutenzione.

Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto dalla Regione Campania di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

6. BENEFICIARI

I beneficiari dell'intervento sono i seguenti:

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le Città Metropolitane;
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- Loro Associazioni. Rientrano in queste ultime i soggetti pubblici e privati che, in base ad un legittimo titolo, (cfr paragrafo 12.2 delle Disposizioni Generali) ed in conformità a quanto disposto dalla L.R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici o di proprietà di soggetti privati. L'associazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente.
 - Per associazioni di Enti si intende qualsiasi "forma associativa" stabile e riconosciuta prevista dal Capo V del Titolo II del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.
 - Per tutte le altre si fa riferimento alle sole associazioni riconosciute ai sensi del D.P.R. n° 361, del 10/02/2000;

Nel caso di imprese queste devono soddisfare i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014 con possibilità di finanziamento alle sole "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese".

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini della presente tipologia di intervento sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dal Reg. UE 1305/2013).
Fanno eccezione:
 - gli interventi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico di cui al precedente punto b.1 del precedente paragrafo Descrizione del tipo di intervento, ammissibili anche in aree limitrofe a quelle forestali laddove è dimostrabile che perseguano i medesimi obiettivi della presente sottomisura;
 - gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzati anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, zone di atterraggio per elicotteri, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), ammissibili laddove è dimostrabile che perseguano i medesimi obiettivi della presente sottomisura;
- Gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti, in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal Piano regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi vigente (A.I.B) che individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio e, nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI);
- Per tutti i beneficiari con una superficie dell'azienda maggiore di 50 ettari, il sostegno alle attività proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni

- pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile;
- In merito agli interventi di prevenzione dei danni da avversità biotiche, quali fitopatie o infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da un organismo scientifico pubblico e riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale della Campania. L'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare eventuali calamità in Campania, (si rimanda all' allegato "C" del Bando), è suscettibile di aggiornamento;
 - Gli interventi per la prevenzione dei danni da incendi boschivi sono ammessi solo in zone classificate a medio o alto rischio di incendio come individuate nel piano regionale AIB vigente;
 - Per tutti gli investimenti disciplinati dalla presente tipologia, che prevedono la piantumazione di specie arboree, per le specie da utilizzare, rientranti tra quelle previste nell'Allegato I del Decreto Legislativo 386/2003, vi è l'obbligo di quanto previsto nel decreto medesimo, cioè piante provenienti da vivai autorizzati ai sensi della Legge 269/73 o del Decreto Legislativo 386/2003, le quali devono essere in possesso di un certificato di provenienza o di identità clonale;
 - Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013;
 - Non sono ammesse ai benefici le imprese diverse da una PMI (piccola e media impresa)
 - Per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale del reticolo idrografico minore e per la sistemazione dei versanti che ricadono nell'ambito del sottobacino e che influenzano il sistema ambientale nel quale è situata l'area boscata detenuta a qualunque titolo, escluso il comodato, da Ente Pubblico, si applica la deroga alla sussistenza del PAF. Tale deroga si applica, altresì, agli interventi relativi alla viabilità forestale ed a tutte le opere funzionali al servizio AIB.

8. ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL'ACCESSO

In sede di istruttoria della domanda di aiuto, devono essere verificate ulteriori condizioni preclusive alla concessione dell'aiuto, così come previste dal par. 12.1 "Affidabilità del richiedente" delle Disposizioni Generali le quali costituiscono parte integrante e sostanziale per quanto non espressamente previsto dal presente bando.

- Condizioni di ammissibilità per l'applicazione del regime di aiuto in esenzione, istituito con l'**Aiuto di Stato SA.44906** .
Non sono ammesse ai benefici dell'intervento le imprese:
 - destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - le imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n.702/2014.

- Inoltre è da considerarsi condizione di ammissibilità il raggiungimento di almeno 25 punti nella valutazione della domanda di sostegno effettuata con i criteri di selezione descritti al paragrafo 11.
- Con riferimento al par. 12.1.1 "Documentazione antimafia" delle Disposizioni Generali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 euro, si procede alla verifica dell'assenza di informazioni interdittive alla stipula della concessione. Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà effettuata tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale unica della per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193, una volta ritenuta ammissibile la Domanda di Sostegno e, comunque, prima di autorizzare la liquidazione della Domanda di Pagamento, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 co.3 del D.lgs. 159/11.
- Per il presente bando ogni richiedente può presentare non più di n° 2 (due) proposte progettuali differenti.

9. SPESE AMMISSIBILI

Con riferimento alle azioni e tipologie di investimenti preventivi sopra descritte sono ammesse le spese sostenute per gli interventi di seguito elencati e solo se effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (cfr. al paragrafo 12.4 delle Disposizioni Generali):

9.1. Azione a): azioni di prevenzione contro gli incendi

Sono ammissibili le spese relative a:

- realizzazione/creazione/adequamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, descritte nel precedente par. "5. Descrizione degli interventi";
- realizzazione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;
- manutenzione delle fasce parafuoco
- interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di incendio e descritti nel precedente par. "6. Descrizione degli interventi";
- fornitura e posa in opera di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione;
- realizzazione di vasche d'acqua, sia fisse che mobili, per incrementare i punti d'approvvigionamento idrico per autobotti, ma soprattutto per diminuire i tempi di rotazione dei mezzi aerei regionali;
- fornitura di droni. L'acquisto di droni deve essere giustificato in relazione alle capacità del mezzo impiegato (desunte da documenti ufficiali di certificazione e/o da convenzioni) e alla superficie forestale posseduta dal beneficiario. Si tratta di una spesa ammissibile dedicata esclusivamente ai beneficiari pubblici che rappresentano realtà territoriali facenti parte di più comuni o più Enti Delegati, la cui superficie forestale da vigilare sia almeno pari ad Ha 1000. Il soggetto titolare di domanda di sostegno deve dimostrare di avere personale abilitato al pilotaggio

- del velivolo oggetto di finanziamento ai sensi del regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, allegando il relativo regolamento di competenza (attestato di pilota APR, licenza di pilota APR);
- investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l'investimento;
 - le spese relative alle indennità di esproprio per pubblica utilità nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione finanziata. Per i dettagli si rimanda al par. 12.4.1.1 delle Disposizioni Generali.
 - spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Campania e nel par.12.4.3 "Spese generali" delle Disposizioni Generali.

9.1.1. Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB

Ai fini del presente Bando la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le "strade o piste forestali", intese come strade o piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico;
- i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri;
- altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB. Per "altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB" devono intendersi le strade a fondo naturale e/o artificiale che rivestono un ruolo importante ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi e per le quali ricorra almeno uno degli elementi di seguito indicati:
 - ✓ abbiano un'effettiva utilità ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Di ciò deve essere chiaramente dato atto nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;
 - ✓ rappresentino l'unico collegamento della viabilità di servizio AIB alla viabilità pubblica principale. Di ciò deve essere chiaramente dato atto nella relazione tecnica e nella cartografia allegata alla domanda di aiuto;
 - ✓ "viabilità di servizio" alle opere antincendi boschivi, intesa come quella di esclusiva competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, e che consente l'accesso alle seguenti strutture AIB:
 - Torrette e punti fissi di avvistamento;
 - Impianti di videocontrollo;
 - Laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
 - Impianti della rete radio regionale;
 - Elisuperfici e basi elicotteri.

Sulla viabilità sopra indicata, purché collocata nel territorio di comuni classificati ad alto e medio rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi della L. 353/00 e s.m.i., sono ammissibili gli interventi di:

- ✓ realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB;
- ✓ adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, consistente nell'esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali, realizzazione di opere accessorie, adeguamento del tracciato per consentirne la percorrenza in

sicurezza ai mezzi correntemente utilizzati nelle attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi;

- ✓ acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee.

Precisazioni

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi.

In caso di adeguamento di strutture, nella domanda di sostegno dovranno essere chiaramente riportate le coordinate geografiche e alla stessa dovrà essere allegato il relativo file in formato shp file UTM 33N WGS 84.

9.1.2. Realizzazione ed adeguamento funzionale di infrastrutture di interesse AIB

Gli invasi, i serbatoi e le vasche antincendi boschivi sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

Invasi

L'opportunità di realizzare un invaso deve essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

La loro localizzazione e la capacità deve essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono essere posti a una distanza inferiore a 3 km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha; nella cartografia allegata alla domanda di sostegno tale area boscata deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione dell'invaso da realizzare.

L'invaso deve avere una capacità compresa tra 100 e 2000 mc e nella zona centrale deve avere una profondità maggiore di 2,5 metri.

Inoltre, deve essere dotato di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore e/o scarico di fondo;
- punto di presa, ben evidenziato e atto a consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 mt;
- segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali);
- accesso tramite idonea viabilità, percorribile dai mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi e con piazzale di manovra sul punto di presa.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri, né opere antropiche che possano essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Serbatoi e vasche

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 50 metri cubi;
- essere posti a meno di 3 km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha, nella cartografia allegata alla domanda di aiuto tale area boscata deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione del serbatoio o vasca da realizzare;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB;
- essere dotati di idoneo scolmatore e/o scarico di fondo;
- essere dotati di un sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- essere dotati di recinzione.

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendi boschivi. Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta che siano idonei all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi).

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;
- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario della vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

Precisazioni

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento) deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzata per il servizio antincendi boschivi.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo, effettuati da Enti pubblici, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi.

9.1.3. Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento e torrette d'avvistamento

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso (non necessariamente carrabile) e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori;
- realizzazione di interventi necessari a garantire la sicurezza degli operatori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno, essere rispondenti ai parametri di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- viabilità per l'accesso non necessariamente carrabile.

Gli interventi finanziabili per la realizzazione di tali strutture sono i seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori. Gli interventi realizzabili a tal fine possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

Precisazioni

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo, effettuati da Enti pubblici, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi.

9.1.4. Realizzazione di viali e fasce parafuoco

Ai fini del presente Bando si intendono per:

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una viabilità interna percorribile da mezzi AIB provvista di entrata/uscita, e da fasce laterali con minore densità di vegetazione;
- fasce parafuoco, quelle strutture di transizione tra le aree boscate e i terreni a diversa destinazione e composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione e possibilmente lavorato e da una fascia boscata a minore densità rispetto alle aree boscate adiacenti.

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai seguenti criteri:

Viali Parafuoco

I viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale considerando che deve essere a fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;
- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:
 - asportazione della vegetazione arbustiva;
 - asportazione o diradamento di tutte le conifere;
 - asportazione, diradamento, conversione all'alto fusto delle latifoglie;
 - eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno;
 - l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

L'ampiezza dei viali parafuoco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sui margini.

Fasce parafuoco

Possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafuoco;
- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive o opere AIB quali invasi, serbatoi, vasche, torrette;

La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione. Inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce parafuoco possono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie, rispetto alle conifere.

L'ampiezza delle fasce parafuoco, in relazione al rischio di incendio, alla vegetazione presente ed alla morfologia, deve essere compresa tra 10 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

9.1.5. Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata

Per la manutenzione dei viali parafuoco, purché collocati nel territorio di comuni classificati ad alto e medio rischio di incendi, sono ammissibili gli interventi di:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva,
- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, per una larghezza massima complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sui margini;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;

- lavorazione andante o sfalciatura della fascia posta nell'aree a destinazione non boschiva;
- diradamento nei popolamenti puri di conifere ed in quelli misti di conifere e latifoglie, al fine di favorire l'affermazione delle latifoglie autoctone;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, per una larghezza complessiva massima 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

Precisazioni

Nella manutenzione dei viali e delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione/allontanamento del materiale di risulta.

9.1.6. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio

Gli interventi compresi in questa sezione possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione 2014/2020.

Tra gli obiettivi degli interventi risiede l'eliminazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, delle conifere ad alta infiammabilità, compresa la loro rinnovazione, e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.

Nel dettaglio, gli interventi consistono in tagli colturali e periodici, eliminazione/riduzione dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, taglio raso, biotriturazione o asportazione della biomassa.

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici) rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di diradamento e avviamento all'alto fusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie vegetali autoctone.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento (anche eseguite singolarmente):

- ripuliture straordinarie della vegetazione arbustiva;
- taglio di piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti;
- spalcatore e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli e diradamenti in fustaie pure o a prevalenza di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli e diradamenti in fustaie miste con più del 25% di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- avviamento all'alto fusto in cedui coniferati con eliminazione delle conifere di specie ad alta infiammabilità;

- creazione, anche tramite reimpianto, di fasce di specie autoctone a bassa infiammabilità nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere ad alta infiammabilità, al fine di interrompere la continuità e diversificare la flora presente;
- interventi di rinfoltimento, sottopiantagione, diversificazione, sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccagginose.

In funzione delle caratteristiche del soprassuolo sono ammessi i seguenti interventi:

- taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento, salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità eventuale reimpianto con le specie arboree nel caso sia compromessa la perpetuazione del popolamento; l'intervento può riguardare anche l'intera superficie del popolamento.

Nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione e in particolare:

- decespugliamento;
- formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina (il materiale di propagazione deve essere certificato);
- messa in opera di tutori, shelter, altre protezioni individuali o recinzioni;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innescò e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

9.1.7. Fornitura e posa in opera di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione

Installazione e potenziamento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di dispositivi per comunicazioni (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo di radio e telecomunicazioni, acquisti di hardware e software connessi alle apparecchiature innanzi descritte). Sono esclusi gli acquisti di personal computer.

9.1.8. Adeguamento apparecchiature di comunicazione in attività AIB

La Regione Campania Servizio Antincendio Boschivo è già dotata di rete analogica per le attività istituzionale, inoltre l'Amministrazione Regionale si sta dotando di un Sistema di collegamento radiomobile per garantire le comunicazioni voce-dati con elevata affidabilità e sicurezza, finalizzato alla gestione degli eventi correlati alle situazioni di antincendio boschivo, emergenza, urgenza e protezione civile.

Tale sistema costituisce una infrastruttura regionale che mette a fattore comune degli Enti coinvolti nelle situazioni emergenziali alcune componenti dello stesso al fine di garantire la necessaria omogeneità ed interoperabilità durante le comunicazioni in emergenza.

In particolare l'infrastruttura regionale è composta da una dorsale pluricanale in ponte radio ad alta capacità, una centrale operativa regionale, reti radiomobili per i servizi regionali di Protezione Civile, AIB, Emergenza Sanitaria 118 e Vigili del Fuoco.

La tecnologia utilizzata è interamente digitale conformemente agli standard DMR relativamente alle apparecchiature radiomobile e IP VoIP per le centralizzazioni e la dorsale.

L'intervento finanziabile consiste nella digitalizzazione e integrazione delle reti e si articola nelle seguenti attività:

- Digitalizzazione delle reti radiomobili ove esistenti presso l'Ente in conformità con lo standard europeo DMR tier II e tier III, con riutilizzo delle frequenze in gamma VHF già assegnate;
- Realizzazioni di nuove reti radiomobili in standard europeo DMR tier II e tier III a copertura del territorio di interesse.

Nell'ambito della digitalizzazione dovrà essere verificata l'adeguatezza della copertura radioelettrica e della capacità di traffico con eventuale aggiunta di siti di diffusione e/o di canali.

- Utilizzo della infrastruttura di dorsale in ponte radio regionale, ove presente, per la connessione fra i vari siti della rete e con le Centrali operative.
- Integrazione della rete con la Centrale Operativa Regionale di Coordinamento per consentire l'interoperabilità dei servizi digitali DMR quali le chiamate individuali e di gruppo (in chiaro e riservate), la messaggistica, gli allarmi, la localizzazione, i dati relativi a sensori di monitoraggio, ecc.
- Acquisizione di apparati terminali digitali compatibili con le funzionalità sopra riportate.

9.1.9. Acquisto Droni

Specifica dei requisiti per un sistema RPAS (Drone) per attività di ricognizione in attività di protezione del territorio e lotta agli incendi.

L'obiettivo del sistema UAS di supporto nelle attività di monitoraggio è la creazione di una piattaforma di remote sensing da Drone classe under 25kg in grado di operare in modalità integrata e real time con le squadre operative attive nella protezione del territorio.

La piattaforma UAS consente di associare in tempi ridotti informazioni di scenario da una posizione aerea alle informazioni acquisite dalle squadre di terra. A questa capacità, grazie all'integrazione di sensori di ultima generazione, si associa la capacità di acquisire informazioni di dettaglio anche da posizioni remote che permettono di ridurre in modo considerevole le tempistiche legate al trasferimento sulla aree di interesse.

In questi termini il sistema si configura come un potenziamento dei sistemi di ricognizione tempestiva e di dettaglio al fine di incrementare le capacità di verifica e di gestione degli incendi.

Le caratteristiche macro di sistema sono:

- **Rapidità di impiego e semplicità di utilizzo:** il sistema deve avere delle funzioni di pianificazione e gestione del volo con elevate capacità automatiche in grado di rendere l'attività dell'operatore focalizzata sull'acquisizione delle immagini e dei dati di interesse. Il sistema deve essere facilmente impiegabile da un solo operatore ma permettere l'uso combinato di due operatori uno per il velivolo e uno per la gestione della camera;



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- **Elevata qualità del dataset immagini:** Capacità di acquisire un set di immagini video e/o dataset fotografici di elevato dettaglio anche da distanze molto elevate, prevedendo anche la possibilità di combinare diverse tipologie di sensori di acquisizione;
- **Capacità diffusione del dato in tempo reale:** Il sistema prevede una serie di tecnologie capaci di diffondere il dato in tempo reale alle sale operative e ai player coinvolti nelle attività di soccorso. In questo ambito l'architettura modulare consente di interfacciarsi in interoperabilità anche con infrastrutture preesistenti;
- **Elementi prestazionali della piattaforma:** Il sistema è in grado di offrire prestazioni adeguate all'ambito di impiego specifico delle attività di monitoraggio del territorio. In particolare sono ottimizzati i fattori di endurance (autonomia di volo) al fine di garantire la massima copertura per singolo volo. Il range esteso di utilizzo sia per quanto riguarda livelli di temperatura che di umidità (waterproof).

Nell'identificazione di una configurazione specifica per la tipologia di missione si prevede l'impiego di due classi di sistema:

- "endurance" con un peso non superiore a 6kg in configurazione di missione e alta persistenza in volo, e/o elevata capacità di carico payload;
- "Micro" con peso massimo al decollo di 2Kg con elevate doti di rapidità e flessibilità di impiego, ma che al tempo stesso possa installare sistemi di sensori (payload) avanzati con elevate capacità di acquisizione, come zoom ottico e sensori combinati EO/IR.

Specifiche abilitanti per il Velivolo APR.

Endurance sistemi fino a 6Kg: Il sistema deve avere un'autonomia in configurazione di missione (con payload integrato) superiore a 50 min

Endurance sistemi fino a 2Kg: Il sistema deve avere un'autonomia in configurazione di missione (con payload integrato) superiore a 35 min

Range Operativo: Il sistema deve poter operare in condizioni di pioggia e in un range di temperature compreso fra 0° + 40°, temperatura di storage -10° + 50°

Resistenza al vento: 42 Km/h (32km/h + 10km/h di raffica)

Massima velocità TAS: Velocità Max: 54 Km/h

Ceiling: Quota Max operativa (tangenza pratica): 4.000m

Impiego e configurazione: Il sistema deve essere pronto per l'impiego in 5 minuti, deve avere un'architettura ripieghevole o smontabile per minimizzare gli ingombri durante il trasporto.

Batterie: Le batterie devono prevedere dei dispositivi di diagnosi e dei sistemi per il mantenimento della temperatura in caso di basse temperature esterne.

9.2. Azione b): azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali

Sono ammissibili spese relative a:

- consolidamento sistemazione del reticolo idraulico minore, per la sistemazione e regimazione idraulico-forestale, per la sistemazione delle scarpate, delle strade di accesso o di penetrazione ai boschi;

- interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di avversità atmosferiche e al miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici, descritti nel par. 6 “Descrizione degli interventi”;
- interventi selvicolturali, una tantum, finalizzati alla prevenzione dagli attacchi di patogeni forestali, insetti, altre fitopatie; fornitura e posa in opera di attrezzature, strutture e apparecchiature di monitoraggio delle avversità biotiche e abiotiche;
- fornitura e posa in opera di attrezzature, strutture e apparecchiature di monitoraggio delle avversità biotiche e abiotiche descritte;
- investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l'investimento;
- le spese relative alle indennità di esproprio per pubblica utilità nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione finanziata per i cui dettagli si rimanda al par. 12.4.1.1 delle Disposizioni Generali.
- spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel par.12.4.3 “Spese generali” delle Disposizioni Generali

9.2.1. Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

Sono ammissibili spese relative a:

Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde compreso il consolidamento strutturale delle opere, anche con la sostituzione di porzioni o della totalità del manufatto stesso e finalizzati a:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (ad esempio: briglie, briglie selettive, pennelli, gabbioni rinverditi, scogliere rinverdite);
- miglioramento della dinamica d'alveo (sovrizzo delle arginature, ampliamento o rifacimento di difese spondali, riprofilatura della sezione idraulica);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata ≤ 5000 mc);
- aumento dell'efficienza o dell'efficacia di singole opere o di sistemi di opere (es. serie di briglie) al fine di adeguarle alla mutata situazione rispetto a quella che originariamente ne aveva giustificato la realizzazione.

Sono altresì finanziabili interventi finalizzati al consolidamento della stabilità dei versanti che insistono direttamente sui tratti di reticolo oggetto di interventi di cui ai punti precedenti, consistenti nell'esecuzione ex novo di inerbimenti, gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione.

Opere di sistemazione idraulico forestale

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

Sono ammissibili a finanziamento:

- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;

- interventi di adeguamento funzionale atti a mantenere l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

Sistemazioni di versanti e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi interessati da frane

Sono compresi in questa sezione:

- a)** Interventi di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente e a fondo naturale e/o artificiale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), anche se di uso pubblico, al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

Sono ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua;
 - consolidamento e stabilizzazione della massicciata stradale;
 - tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
 - consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere di sistemazione compreso il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva sulle scarpate e sul ciglio delle stesse, ove necessario per la realizzazione degli interventi di ingegneria naturalistica;
 - messa a dimora nell'area di intervento di piante autoctone con spinte caratteristiche consolidanti.
- b)** Interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geo-morfologiche, sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica e geomorfologica che evidenzia in modo puntuale il fenomeno in atto.

Possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
 - l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purché si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o alla sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
 - la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 11/96 e s.m.i.
- c)** Interventi di stabilizzazione e consolidamento di dissesti e per il contenimento dell'erosione superficiale quali:
- inerbimenti, gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra anche con risagomatura dei versanti;
 - opere di intercettazione e regimazione dei deflussi superficiali quali: fossi di guardia, canalette, drenaggi;
 - messa a dimora di piante arboree o arbustive, con le relative protezioni;
 - briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione.

Precisazioni

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati all'interno delle aree forestali di cui alla scheda di misura par. 8.2.8.3.2.6, del PSR Campania versione 2.2, e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di canali di origine artificiale.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Modalità diverse di realizzazione degli interventi sono ammissibili sulla base di specifiche motivazioni illustrate in una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato.

Nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone con spinte caratteristiche consolidanti.

9.2.2. Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione

Sono ammissibili interventi d'introduzione di specie arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità scelte tra quelle facenti parte della vegetazione forestale della Campania.

Gli interventi ammissibili riguardano l'introduzione di specie tolleranti alla siccità, piantagione sotto copertura di specie adatte come cespugli e arbusti.

Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche in merito alla loro necessità.

9.2.3. Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- interventi selvicolturali e di diversificazione specifica;
- trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale;
- uso di antagonisti naturali;
- installazione di trappole fitosanitarie;
- interventi di cattura massale o di confusione sessuale tramite l'impiego di feromoni o altri prodotti a basso impatto ambientale.

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'utilizzo di mezzi aerei per l'effettuazione di trattamenti con prodotti biologici (es. *B. thuringensis*) in presenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Copia di tali autorizzazioni deve essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rimanda alle Disposizioni Generali – par. 12.4. Ammissibilità delle Spese.

9.3. Spese non ammissibili

Oltre ai casi generali di spese inammissibili, di cui al par. 12.4.1.2 "Casi di inammissibilità" delle Disposizioni Generali, in relazione agli interventi di cui alle Azioni A e B non sono ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad eccezione della manutenzione delle fasce tagliafuoco);
- l'acquisto di elicotteri, aerei e automezzi 4 x 4 e più in generale tutti i mezzi di lotta attiva agli incendi boschivi (autobotti, mezzi fuoristrada, ecc.);

- i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- l'acquisto di personal computer.

Inoltre, non è concesso alcun sostegno per:

- attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Ai sensi dell'art. 69, par. 3, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale (Disposizioni Generali par. 12.4.4).

9.4. Prescrizioni tecniche e altre indicazioni specifiche

Nel caso di investimenti realizzati da Enti pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche. Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione, della direzione lavori e delle altre eventuali attività tecnico-professionali affidate a terzi; In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, le norme in materia di appalti pubblici si applicano, in alcuni casi specifici, anche ai beneficiari privati, alle condizioni previste da tale normativa.

10. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'art. 8, par. 3- 5- 6 del Reg. (UE) n. 702/2014.

In caso di beneficiari che siano soggetti privati (comprese le loro associazioni), l'importo massimo del contributo concedibile, per singolo intervento, è pari a € 300.000,00 e quello minimo a € 100.000,00.

Per beneficiari che siano Enti pubblici e altri soggetti di diritto pubblico l'importo massimo per ogni singolo intervento è così specificato:

- € 750.000,00 per i Comuni;
- € 2.500.000,00 per gli altri beneficiari pubblici (Comunità Montane-Province-Enti Parco-Città Metropolitane, Associazioni)

11. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno sono posizionate in graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti per ciascun criterio di selezione. Le domande di sostegno con un punteggio totale al di sotto di 25 punti saranno considerate inammissibili.

1) Caratteristiche del richiedente		
Descrizione	Modalità di attribuzione	Punti
Associazionismo tra titolari pubblici e/o privati ed estensione dell'intervento ammesso a finanziamento su aree di almeno 20 ettari di superficie.	Devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni: che il richiedente sia un'associazione tra due o più potenziali beneficiari tra quelli ammessi al finanziamento; che l'intervento ammesso a finanziamento ricada in aree di almeno 20 ettari di superficie	
	Si	5
	No	0

2) Caratteristiche territoriali e ambientali		
Descrizione	Modalità di attribuzione	Punti
Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree a rischio idrogeologico definite dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino.	Deve essere verificato che il progetto oggetto di finanziamento ricade anche parzialmente in aree a rischio idrogeologico definite dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino, con le seguenti attribuzioni: aree a rischio idrogeologico (da frana, idraulico e da colata)	
	Tipologia di rischio R3-R4	15
	Tipologia di rischio R1-R2	10
	Altre aree	0
Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 / 1923 e ss.mm.ii.	Deve essere verificato che il progetto oggetto di finanziamento ricade anche parzialmente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.E. 3267 1923 e ss.mm.ii.	
	Si	5
	No	0



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



3) Mantenimento dei risultati conseguiti, validità tecnico-economica del progetto

Descrizione	Modalità di attribuzione	Punti
Validità tecnico-economica del progetto oggetto di finanziamento.	Livello di progettazione: esecutivo così come definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, al momento della presentazione della domanda di sostegno.	
	Si	10
	No	0
Adesione a sistemi di certificazione correlati alle attività previste dal progetto oggetto di finanziamento	Deve essere verificato che il richiedente abbia ottenuto l'adesione o abbia fatto richiesta di adesione, ad un sistema di certificazione di tipo forestale, ambientale o di sistema o di prodotto correlato alle attività previste dal progetto oggetto di finanziamento secondo le seguenti attribuzioni:	
	adesione già conseguita da parte del richiedente ad uno dei suddetti sistemi di certificazione;	10
	istanza di adesione da parte del richiedente ad uno dei suddetti sistemi di certificazione;	5
	negli altri casi	0

4) Altre priorità individuate dai Piani a cui si riferiscono gli interventi

Descrizione	Modalità di attribuzione	Punti
Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola identificate ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE o in aree sensibili come definite dall'Autorità Ambientale della Regione Campania.	Deve essere verificato che l'intervento oggetto di finanziamento ricade anche parzialmente in una delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola identificate ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE o nelle categorie "S1" e "S3" di aree sensibili come definite dall'Autorità Ambientale della Regione Campania soddisfacendo anche alcune azioni prioritarie inserite nel P.F.G. CAMPANIA 2009-13	
	Si	10



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



	No	0
Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree a pericolosità definite dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino.	Deve essere verificato che il progetto oggetto di finanziamento rientri anche parzialmente in aree a pericolosità definite dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino- P.S.A.I.- in funzione del seguente livello di gravità:	
	Aree a pericolosità idrogeologica (da frana, da alluvioni e da colata), tipo P3 (o A3) -P4 (o A4)	15
	Aree a pericolosità idrogeologica (da frana, da alluvioni e da colata), tipo P1(o A1) -P2 (o A2)	5
	In altre aree	0

5) Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi		
Descrizione	Modalità di attribuzione	Punti
Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree della Rete Natura 2000.	Deve essere verificato che l'intervento oggetto di finanziamento rientra anche parzialmente nella perimetrazione di una delle aree classificate "Natura 2000" dalla normativa vigente.	
	Si	15
	No	0
Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree protette della Campania	Deve essere verificato che l'intervento oggetto di finanziamento rientra anche parzialmente nella perimetrazione di un'area protetta della Campania come classificata ai sensi della normativa vigente.	
	Si	10
	No	0



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



6) Rapporto costi/benefici		
Descrizione	Modalità di attribuzione	Punti
Incidenza del costo degli interventi con tecniche di ingegneria naturalistica o con materiali ecosostenibili	Deve essere verificato che almeno il 40 % del costo totale del progetto oggetto di finanziamento sia correlato ad interventi che utilizzano tecniche di ingegneria naturalistica o materiali ecosostenibili.	
	Si	5
	No	0

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Come disciplinato al par. 9 delle "Disposizioni Generali", le Domande di Sostegno e le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione / aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il "responsabile regionale delle utenze" presso la UOD 50 07 06.

Il termine per la presentazione delle Domande di sostegno sul portale SIAN è indicato nel provvedimento di pubblicazione del presente bando o in un successivo provvedimento.

Per accedere alla tipologia di intervento, i richiedenti dovranno allegare alla domanda di sostegno specifica documentazione tecnica e amministrativa la cui esplicitazione si rimanda alla pubblicazione del bando.